

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

(Provincia di Roma)

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 47 del 11/05/2026

L'anno 2026, il giorno 11 del mese di Maggio, a seguito di e-mail ricevuta in data 05/05/2026, ed integrata in data 11/05/2026 dal Dirigente Finanziario dell'Ente Dr.ssa Anna Nazio, il Revisore Unico dei Conti, Rag. Alberto Cianfrocca, ha ricevuto i documenti per esprimere il proprio parere in merito a:

Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Velletri n. 557 del 09/04/2026 (R.G. 5664/2025). Riconoscimento di debito fuori bilancio dell'importo di €. 90.567,45 oltre agli interessi di €. 61,380,49 e le spese della procedura liquidate in €. 3.087,93 per compensi ed esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a.a come per legge; ” ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 Comma 1 lettera a)

premessso che

Il Revisore, nella sua funzione di collaborazione con il Consiglio Comunale, in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/2026, avente ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio, di cui sopra.

Premesso

- che con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018, ai sensi dell'art. 252 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Monte Porzio Catone;

- che Organo Straordinario di Liquidazione, con deliberazione n. 13 del 15 novembre 2019, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, ha proposto all'Amministrazione Comunale l'adozione della procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- che il Comune di Monte Porzio Catone con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 26 novembre 2019 ha aderito alla procedura semplificata;

- che ai sensi del comma 3 dell'art. 258 del TUEL, “ L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommatoria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato,

può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione....”;

- che l'Organismo di Liquidazione con propria deliberazione n. 24 del 29 aprile 2022 ha stabilito “.....1. con riferimento ai crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla specifica normativa, di proporre le transazioni sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze, come risultante dal protocollo di questo OSL del Comune, purché definite attraverso l'acquisizione dell'attestazione resa, ai sensi dell'art. 254, comma 4 del TUEL; 2. dover inserire nella massa passiva anche le istanze pervenute oltre il termine di scadenza, previsto dall'avviso di insinuazione nella massa passiva e le istanze presentate dai responsabili dei servizi, a seguito di ricognizione dei debiti di bilancio e fuori bilancio; 3. dover stabilire che ai creditori inseriti d'ufficio nella massa passiva, verrà proposta la transazione, in base all'anzianità del credito, successivamente ai creditori istanti. B) in ordine alla definizione dei pagamenti, ferma restando la liquidazione per intero dei debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato dei dipendenti comunali, di offrire formalmente a ciascuno dei creditori, ai sensi dell'art. 258 del TUEL, a titolo transattivo, a totale soddisfacimento del credito vantato e con rinuncia ad ogni diritto e pretesa da parte degli stessi in caso di accettazione, la seguente percentuale: 50% per tutti i crediti vantati”;

dato atto che con delibera n. 26 del 7.11.2024 l'Organismo Straordinario di Liquidazione ha approvato il rendiconto finale della gestione, ai sensi dell'art. 256 comma 11 del D.Lgs 267/2000;

ritenuto che l'art. 256, comma 11 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) stabilisce che “Approvato il rendiconto finale della gestione, l'Organo Straordinario di Liquidazione si estingue e l'Ente Locale torna nella piena disponibilità della gestione della cassa vincolata alle somme residue del piano di estinzione approvato, per il pagamento di eventuali debiti residui risultanti dal rendiconto stesso”;

tenuto conto che l'all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria) stabilisce che il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, risultanti da rendiconto di gestione deve essere eseguito senza necessità di ulteriori atti di riconoscimento, se esiste la copertura finanziaria e la regolarità della documentazione;

CONSIDERATO che la società Erasmus srl:

- in data 13.11.2018 aveva presentato all'Organismo Straordinario di Liquidazione l'istanza di ammissione del credito alla massa passiva per l'importo complessivo di €. 90.597,45 comprensivo di iva, portato dalle fatture nn. 1/2015, 34/2016, 35/2016, 15PA/2017, 23PA/2017, 32/2017, 33/2017, 39/2017, 49/2017, 52/2017, 58/2017, 66/2017, 71/2017, 1PA/2018, 20/2018, 21/2018 e 52/2018;

- con deliberazione n. 13 del 15.09.2019, comunicata in data 30.04.2023, l'Organismo Straordinario di Liquidazione, verificata la fondatezza del credito vantato, inviava alla società la proposta transattiva ai sensi dell'art 258 Dlgs 18/08/2000 n. 267 (TUOEL) offrendo in pagamento l'importo di € 45.298,72 oltre iva a transazione di ogni pretesa riportata nelle fatture;
- con pec del 16.05.2023 la società rifiutava l'importo offerto;
- RILEVATO, inoltre, che il Comune di Monte Porzio Catone con comunicazione del 7.7.2025, prot. 12079 alla Erasmus srl *“con delibera n. 26 del 7.11.2024 l'Organismo Straordinario di Liquidazione ha approvato il rendiconto finale della gestione, ai sensi dell'art. 256 comma 11 del D.Lgs 267/2000 (omissis) dal quale risulta che Lei è creditore del Comune di Monte Porzio Catone dell'importo di €. 90507,45”*;
- CONSIDERATO che la Erasmus srl non ha ritenuto corretta l'indicazione contenuta nel rendiconto finale di gestione depositato dall'Organismo Straordinario di Liquidazione ed è ricorso al Tribunale civile di Velletri anche al fine di vedersi riconoscere gli interessi moratori;
- RITENUTO che:
 - il Tribunale civile di Velletri con D.I. 557 del 9.4.2026 (emesso nel procedimento R.G. 5664/2025) ha riconosciuto come dovuto alla srl Erasmus *“la somma di €. 90.507,45; gli interessi come da domanda; le spese di questa procedura di ingiunzione liquidate in €. 3,087,93, per compensi, per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a.a come per legge;”*;
 - che la srl Erasmus a mezzo del proprio procuratore costituito, ha notificato in pari data il decreto ingiuntivo, assunto al prot. 6772;

Richiamati:

- l'art. 194, comma 1, d.lgs. 267/2000 e ss.mm., secondo cui: “Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, sentenza n. 6269 del 27.12.2013);
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al Capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli Enti Locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del decreto ingiuntivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

Rilevato infine che attraverso il riconoscimento del debito liquidato nel citato decreto ingiuntivo, l'Ente si adegua alle statuizioni ivi contenute e ciò nel preminente interesse pubblico di non gravare ulteriormente il debito dei maturandi accessori e che nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale, con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito essendo peraltro necessario che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Ritenuto dover procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio al fine di ricondurre nell'alveo della contabilità pubblica la fattispecie di che trattasi, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) del T.U.E.L. 267/2000;

Visto l'art.23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della corte dei conti;

Preso atto di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) Dlgs 267/2000, quale debito fuori bilancio la somma complessiva di € **154.975,87** per decreto ingiuntivo a favore della Erasmus Srl di cui:

€ 90,507,45 per sorte;

€ 61.380,49 per interessi;

€. 3.087,93 per rimborso spese.

Dato atto, come da comunicazione della Dirigente Responsabile, che la spesa complessiva sarà finanziata con l'avanzo di amministrazione vincolato derivante dalla ex gestione dall'Organismo straordinario di Liquidazione così come approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 30,04,2026:

Visto il pareri in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile Dott.ssa Anna Nazio;

Visto l'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs 267/2000;

Visto l'art. 239, comma 1, lett.b, n. 6 del TUEL;

- Il Revisore Unico dei Conti, per quanto di competenza esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione con il prescritto invito di trasmissione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.

- Rammenta che la trasmissione dei debiti fuori bilancio alla competente Procura della Corte dei Conti deve essere inviata singolarmente per ogni delibera di riconoscimento.

- Chiede inoltre che la ricevuta di invio della trasmissione gli venga inoltrata per conoscenza.

Alatri lì, 11/05/2026

L'Organo di Revisione

Rag. Alberto Cianfrocca